

Congedi parentali COVID-19 – Chiarimento dell'INPS del 15 aprile

Il Messaggio INPS n. 1621 del 15 aprile 2020 chiarisce in particolare che:

- **nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi**, i genitori che si siano comunque astenuti dall'attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie) possono presentare domanda di congedo COVID-19 **riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;**
- il periodo massimo di 15 giorni può essere usufruito in modo frazionato;
- **il congedo è usufruito per nucleo familiare;**
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate; l'incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l'altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l'attività o il rapporto di lavoro;
- Il congedo COVID-19 **non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi**, per un totale complessivo di 15 giorni: **in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive;**

CASI DI COMPATIBILITA'

- la fruizione del congedo COVID-19 **è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito** quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL, **non in caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata;**
- **in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale;**
- la fruizione del congedo COVID-19 **è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell'altro genitore;**
- la fruizione del congedo COVID-19 **è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare.**

- **compatibile** la fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare;
- in caso di genitori in regime di part-time o con lavoro intermittente, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore **è compatibile** ed è fruibile anche **durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore**;
- la fruizione del congedo COVID-19 **è compatibile** con la sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19;
- il genitore lavoratore dipendente **può cumulare** nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi ex legge n. 104/1992 anche se fruiti per lo stesso figlio e con i permessi straordinari ex art 42. previsti dal D.Lgs. 151/2015.

CASI DI INCOMPATIBILITA'

- chiarisce il concetto di stato di disoccupato o di soggetto non lavoratore di in coniuge: stato che, ove presente, **non consente** all'altro di godere del congedo;
- la fruizione del congedo COVID-19 **è incompatibile** con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- la fruizione del congedo COVID-19 **non è compatibile** con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo di **riposi giornalieri per allattamento fruiti per lo stesso figlio**;
- in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore **non può fruire** del congedo COVID-19 per lo stesso figlio.